



**REGIONE TOSCANA
AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST**

PROCEDURA RISERVATA NELLA PARTECIPAZIONE E NELLA FASE DI ESECUZIONE EX ART. 143 D. LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONE DI INTERVENTI RIABILITATIVI, DI SOCIALIZZAZIONE, DI INCLUSIONE LAVORATIVA, E SOSTEGNO ABITATIVO A FAVORE DI UTENTI UFSMA E SERVIZI SOCIALI ZONA-DISTRETTO PISANA. (CIG 7737265111)

DISCIPLINARE DI GARA

Il presente disciplinare costituisce integrazione al bando di gara relativamente alle procedure di appalto, ai requisiti e modalità di partecipazione alla gara, alla modalità di presentazione e compilazione della documentazione e dell’offerta, alle condizioni di esecuzione delle prestazioni e più in generale a tutte le condizioni di carattere generale regolanti la procedura. Pertanto le condizioni e le norme che regolano la presente procedura di gara sono riportate nel presente disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale.

LOTTO UNICO CODICE CIG: 7737265111.

1. OGGETTO, VALORE E DURATA DELL'APPALTO

Con Decreto Dirigenziale n. del è stata indetta la presente gara d’appalto mediante procedura aperta riservata nella partecipazione e nella fase di esecuzione ex art. 143 D. Lgs. n. 50/2016 ad associazioni di cui al titolo I ed agli operatori economici di cui al titolo V (cooperative sociali) del Codice Civile, in possesso dei requisiti di cui al secondo comma della disposizione i oggetto. Il procedimento di gara riguarda il servizio di prestazione di interventi riabilitativi, di socializzazione, di inclusione lavorativa, e sostegno abitativo a favore di utenti ufsma e servizi sociali zona-distretto pisana (CPV 85311200-4).

In considerazione del necessario coordinamento con le disposizioni del Codice del Terzo Settore i requisiti per la riserva di partecipazione sono stabiliti dal D.Lgs n. 117/2017 e 112/2017 quest’ultimo con particolare riguardo, alla qualifica di impresa sociale.

La gara in oggetto verrà aggiudicata con il criterio di cui all'art. 95, terzo comma, del suddetto decreto (offerta economicamente più vantaggiosa) e sulla base dei criteri previsti dal Capitolato Speciale d'appalto e nel rispetto della delibera ANAC n. 1005 del 21 settembre 2016 relativa alle Linee Guida n. 2 recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”.

Ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs 50/2016 il concorrente potrà presentare offerta in forma singola o

associata purché ogni associato sia in possesso dei requisiti per la riserva di partecipazione prevista dalla normativa.

- DENOMINAZIONE CONFERITA DALLA STAZIONE APPALTANTE: procedura aperta riservata per l'affidamento del servizio di prestazione di interventi riabilitativi, di socializzazione, di inclusione lavorativa, e sostegno abitativo a favore di utenti ufsma e servizi sociali zona-distretto pisana (CPV 85311200-4). La riserva di partecipazione opera in favore degli operatori economici in possesso dei requisiti generali indicati dal secondo comma dell'art. 143 del D.Lgs n. 50/2016. La riserva è riferita anche alla fase di esecuzione delle prestazioni. I concorrenti dovranno dichiarare, a pena di esclusione, il possesso dei requisiti di che trattasi.

- DESCRIZIONE SOMMARIA: Affidamento del servizio di prestazione di interventi riabilitativi, di socializzazione, di inclusione lavorativa, e sostegno abitativo a favore di utenti ufsma e servizi sociali zona-distretto pisana (CPV 85311200-4)

- LUOGO DI ESECUZIONE della prestazione: Zona Pisana.

La durata dell'appalto è prevista per n. 3 (tre) anni. Alla scadenza del contratto, lo stesso si intende non prorogabile per nessuna ragione.

L'ammontare complessivo di appalto, comprensivo dell'opzione di proroga è stimato pari ad € 1.060.200,00 (IVA 5% esclusa nella percentuale di legge) comprensivo di oneri per rischi interferenziali legati alla sicurezza pari ad euro 0,00 escluso I.V.A.

Di seguito viene indicato il dettaglio degli importi della gara:

- Costi della manodopera € 792.732,72
- Altri costi: € 267.467,28
- Oneri da rischi interferenziali non soggetti a ribasso di gara: € 0,00.

2. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

- Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui al secondo comma dell'art.143 del D.lgs n. 50/2016 in possesso dei seguenti requisiti:

- avere come obiettivo statutario il perseguimento di una missione di servizio pubblico legato alla prestazione del servizio di che trattasi;

- essere in possesso della qualifica di impresa sociale;

- non avere scopo di lucro. E' quindi vietata la distribuzione , anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a fondatori, soci e associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Nelle imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V del codice civile è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui all'art. 3 comma tre, lett. a) del D.Lgs n. 112/2017. Si considerano, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili le operazioni descritte dal secondo comma lett.da a) a f) del D.Lgs n. 112/2017. Può esser destinata una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti.:

a) se costituita nelle forme di cui al libro V del codice civile, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utile e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante

aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da queste controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

- prevedere all'interno dei regolamenti aziendali o negli statuti delle imprese sociali adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti o di altri soggetti direttamente interessati alle loro attività nelle modalità indicate dall'art. 11 del D.lgs n. 112/2017;

Sono ammessi a partecipare i concorrenti che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs n. 50/2016 solo se tutti i soggetti riuniti o consorziati sono costituiti dai potenziali beneficiari della riserva di partecipazione. In tal caso, l'impegno a costituire l'ATI o il Raggruppamento, al fine di garantire l'immodificabilità ai sensi dell'art. 48, comma 9, del D. Lgs n. 50/2016, deve specificare il modello (orizzontale, verticale o misto) nonché le parti di servizio che verranno eseguite da ciascuna associata. La mancata o insufficiente indicazione dei suddetti elementi relativi alla forma di associazione, costituisce motivo di esclusione dalla gara.

In conformità a quanto disposto dall'art. 48, comma 7, del D. Lgs n. 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora intenda partecipare alla stessa in raggruppamento temporaneo o consorzio di concorrenti.

I Consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs n. 50/2016 sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice Penale.

E' vietata la partecipazione a più di un Consorzio stabile.

E' fatto divieto al consorzio Stabile e al Consorzio di cooperative di produzione e lavoro di incaricare, ai fini dell'esecuzione della prestazione, una impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che ciò non sia necessario per motivi sopravvenuti e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione.

Per i Raggruppamenti di imprese, Consorzi, e reti di imprese si applicherà il disposto di cui all'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016. Per i Consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) del D. Lgs n. 50/2016 e per i Consorzi stabili trova applicazione l'art. 47 del D. Lgs. n. 50/2016. Le imprese che partecipano in rete devono attenersi, per quanto compatibile ed in base alla tipologia di rete prescelta, alle disposizioni di cui all'art. 48, comma 14 del D. Lgs. N. 50/2016 e alla determina ex AVCP n. 3 del 23.04.2013, oltre a quanto indicato nel presente disciplinare.

In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con poteri di rappresentanza e soggettività giuridica l'aggregazione di imprese partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con poteri di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica, l'aggregazione di imprese partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti dalla mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di poteri di rappresentanza ovvero sia

sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è pèrivo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese in rete partecipa nella forma di raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie in rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 110 comma 3, lettera a), possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis del R.D. n. 267/1942. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettera e) del Codice.

L'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto, tuttavia l'impresa in concordato potrebbe essere tenuta ad avvalersi di altro operatore economico ai sensi del comma 5 dell'art. 110 del D. Lgs 50/2016. Tale impresa ausiliaria non deve trovarsi in concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186 bis R.D. 267/1942 o sottoposta a curatela fallimentare.

Le imprese consorziate appartenenti a consorzi di cui alle lettere b) e c) in riferimento alle quali il consorzio concorre, nonché l'impresa ausiliaria (qualora si ricorra all'avvalimento ex art. 89 D. Lgs. 50/2016) non devono trovarsi nella situazione di cui all'art. 110, comma 5, D. Lgs. 165/2006. Il curatore del fallimento può partecipare alla presente procedura alle condizioni previste all'art. 110 del D. Lgs. 50/2016.

Qualora, ai sensi dell'art. 89 del Codice, il soggetto partecipante alla gara si avvalga dei requisiti di altro soggetto (impresa ausiliaria), a pena di esclusione dei partecipanti, non è consentito in relazione al presente appalto che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un partecipante nonché che partecipino al presente appalto sia l'impresa ausiliaria sia il soggetto partecipante che si avvale dei requisiti. Ai sensi dell'art. 89 del Codice il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione, in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto.

L'avvalimento potrà essere utilizzato solo nel caso che anche l'impresa ausiliaria sia in possesso dei requisiti generali indicati dal secondo comma dell'art. 143 del D.Lgs n. 50/2016.

3. REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Per partecipare alla gara i soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere in possesso del titolo per la riserva di partecipazione alla procedura con particolare riguardo alla forma societaria prevista dal Libro I titolo II Capo II e del Libro V del Codice Civile come di seguito indicato:

- associazioni (sia riconosciute che non riconosciute);
- fondazioni;
- società di persone;
- società di capitali
- società cooperative sociali;
- società cooperative;
- società consortili;

non è consentita la partecipazione nell'ipotesi di:

- società costituite da un unico socio persona fisica;
- amministrazioni pubbliche elencate dall'art. 1, comma 2, del d.lgs 30 marzo 2001 n. 165;

- enti gli atti costitutivi dei quali limitino, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e dei servizi in favore dei singoli soci o associati;

b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del R.D. 16.03.1942 n. 267, o nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Nell'ipotesi di cui all'art. 186-bis del R.D. 16.03.1942 n. 267 è necessario che l'iter avviato dall'imprenditore sia approdato al decreto del tribunale di ammissione del ricorrente al concordato (Consiglio di Stato sez II, 14.01.2014 n. 101). Ai sensi del succitato art. 186-bis del R.D. n. 367/1942, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

a1) *In alternativa*, che siano cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta con la riabilitazione civile, pronunciata dall'organo giudiziario competente in base alle condizioni e con il procedimento previsto dal Capo IX del D. Lgs 09.01.2006 n. 5;

a2) *In alternativa* che sia venuta meno l'incapacità a contrattare, prevista nei casi di amministrazione controllata e di concordato preventivo, per revoca o per cessazione dell'amministrazione controllata, ovvero per la chiusura del concordato preventivo, attraverso il provvedimento del giudice delegato che accerta l'avvenuta esecuzione del concordato ovvero di risoluzione o annullamento dello stesso;

a3) *In alternativa* si è concluso il procedimento dell'Amministrazione straordinaria di cui al D. Lgs 270/1999;

b) che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 comma 4, del medesimo decreto e di non avere pendenti procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza;

c) di non aver subito condanna con sentenza definitiva passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del C.P.P., per uno dei seguenti reati:

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del DPR 09.10.1990 n. 309, dall'articolo 291-quater del DPR 23.01.1973 n. 43 e dall'art. 260 del decreto legislativo 03.04.2006 n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione ad un'organizzazione criminale, quale definitiva all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice Penale nonché all'art. 2635 del Codice Civile;

- false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

- frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee;

- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del Codice Penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007 n. 109 e successive modificazioni;

- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di essere umani definite con il decreto

legislativo 4 marzo 2014 n. 24;

- ogni altro delitto da cui derivi, come pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

c1) In alternativa dichiara le condanne pronunciate nei propri confronti che dovranno essere inserite nella scheda di autocertificazione da sottoscrivere ed allegare alla documentazione di gara. Nella medesima scheda di autocertificazione dichiara che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando non vi sono soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all'art. 80 comma 1, del D.Lgs 50/2016. In alternativa dovranno essere dichiarati i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalla carica, sempre nell'anno precedente alla data di pubblicazione del bando, precisando, "per quanto a conoscenza" se nei confronti degli stessi, durante il periodo nel quale hanno rivestito cariche societarie, siano state pronunciate condanne con sentenza definitiva, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati indicati dall'art. 80, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016. Nel caso di sentenze a carico, dovrà essere dichiarato se la ditta abbia adottato atti e misure di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, dimostrabili e documentabili. Comunque il concorrente è tenuto a dichiarare tutte le eventuali sentenze e decreti, specificandone l'anno di emissione, la pena e/o la sanzione irrogata, la norma o le norme di legge violate, l'eventuale beneficio della non menzione. Non è obbligatorio indicare le sentenze definitive di condanna per reati depenalizzati o dichiarati estinti dopo la condanna, ovvero per le quali sia intervenuta la riabilitazione ovvero sia stata revocata la condanna medesima;

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della L. 19.03.1990 n. 55 o, in caso contrario, indicare la data dell'accertamento definitivo della violazione e dichiarare se la violazione sia stata o meno rimossa; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e verrà disposta se la stessa non è stata rimossa;

e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, nonché agli obblighi di cui all'art. 30 comma 3, del D. Lgs n. 50/2016. Si intendono gravi le violazioni individuate ai sensi dell'art. 14, primo comma del D. Lgs n. 81/2008 (esposizioni a rischi di carattere generale, di caduta dall'alto, di seppellimento, di elettrocuzione, di amianto);

f) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 80 comma 5 lett. c), c-bis) e c-ter come introdotti dall'art.5 del D.L. n. 135 del 14/12/2018;

g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle tasse ed imposte, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; nell'ipotesi in cui l'impresa si sia avvalsa di ricorsi giurisdizionali o amministrativi avverso atti di accertamento del debito o abbia usufruito di condono fiscale o previdenziale o, infine, abbia ottenuto la rateizzazione del debito, la stessa deve essere considerata in regola, a condizione che provi di aver presentato ricorso o di aver beneficiato di tali misure, entro il termine di presentazione dell'offerta (Corte di Giustizia CE Sez I 09.02.2016 C 326/04 e C-228/04);

h) di non risultare iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito; in materia di gravità della violazione la stessa non è rimessa alla valutazione discrezionale della stazione appaltante ma si riferisce alla disciplina del documento unico di regolarità contributiva (Consiglio di Stato Sez V 08.04.2014 n. 1647, Consiglio di Stato Sez V, 24.03.2014 n. 1436);

j) di non essere assoggettato agli obblighi di assunzione obbligatorie di cui alla Legge 68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti o che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) *oppure* di aver ottemperato agli obblighi di assunzione obbligatorie di cui alla Legge n. 68/99 (nel caso di un concorrente che occupa più di 35 dipendenti o che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000);

k) che nei suoi confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, secondo comma, lett.c) del Decreto Legislativo 08.06.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81;

l) di non trovarsi nelle condizioni di colui che, pur essendo vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 13.05.1991 n. 152, convertito con modificazioni, nella legge 12.07.1991 n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689 e cioè nel caso in cui il fatto sia stato commesso, nell'adempimento di un dovere oppure nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in presenza di uno stato di necessità o di legittima difesa;

m) che la propria iscrizione nell'elenco degli operatori economici non determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016, non diversamente risolvibile;

n) di non essere stato coinvolto nella preparazione della documentazione necessaria alla procedura e pertanto di non aver creato alcuna distorsione della concorrenza;

o) di non trovarsi, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporta che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;

p) di avere adempiuto all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;

q) **Per le Cooperative Sociali:** di essere iscritto alla sezione B o C dell'Albo regionale toscano delle cooperative sociali o di altri albi regionali delle cooperative sociali istituiti ai sensi dell'art. 9 della L. n. 381/1991 o, per le cooperative sociali o consorzi di cooperative sociali con sede legale in Regioni in cui non è istituito l'Albo Regionale, nell'Albo delle attività produttive di cui al DM del 23.06.2004 come modificato dal D.M. [del 6 marzo 2013 o per i soggetti operanti in altri stati membri dell'Unione Europea alle condizioni di cui al primo comma del punto 2\) del presente disciplinare;](#)

r) **Per tutti i soggetti potenziali beneficiari della riserva di partecipazione di cui al Libro I titolo II Codice Civile:** il possesso del requisito di qualificazione come Impresa Sociale.

Si fa presente che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.Lgs 112/2017, possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile, che, in conformità alle disposizioni del suddetto Decreto, esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.

In merito alla costituzione dell'impresa sociale, valgono le disposizioni di cui al previgente D.Lgs n. 155/2006. Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 112/2017 le organizzazioni che vogliono esercitare attività nella veste di "impresa sociale" debbono procedere alla costituzione con atto notarile. Nell'atto dovranno essere indicati gli elementi caratterizzanti rappresentati dall'oggetto sociale e dall'assenza dello scopo di lucro. L'impresa dovrà essere registrata in apposita sezione presso il

competente registro delle imprese. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, dovrà contenere l'indicazione di "Impresa sociale".

s) di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l'INPS, l'INAIL e di essere in regola con i relativi versamenti e di applicare il CCNL del settore di riferimento;

t) l'iscrizione alla Camera di commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto o in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza.

Verranno esclusi dalla gara i concorrenti nelle condizioni di cui all'art. 80, 5° comma del D.lgs n. 50/2016, in presenza dei mezzi adeguati di prova di cui alla deliberazione ANAC n.1293 del 16 novembre 2016 Approvazione linee guida n. 6 "Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto d'appalto che possa considerarsi significativa per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma cinque, lett. c) del Codice".

Il Consorzio e i consorziati sono tenuti a possedere i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016.

I concorrenti stabiliti negli altri stati di cui all'art. 49 del D.Lgs n. 50/2016 devono produrre documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la capacità e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.

Saranno esclusi i concorrenti che, intendendo fruire della possibilità dell'avvalimento, nell'ambito dell'art. 143 secondo comma del D.Lgs. n. 50/2016, non rispettino puntualmente le previsioni di cui all'art. 89 del D.lgs n. 50/2016 e non presentino la documentazione prevista dall'articolo succitato.

Comporterà altresì l'esclusione del concorrente la mancata produzione, nei termini indicati dalla Commissione, della documentazione integrativa o a riscontro eventualmente richiesta dalla Commissione di gara medesima.

4. REQUISITI DI IDONEITA' ECONOMICO-FINANZIARI E TECNICO-PROFESSIONALI

Per la partecipazione alla gara sono richiesti i seguenti requisiti:

- 4.1 REQUISITI DI IDONEITA'

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei paesi di cui all'art. 83 comma 3 del Codice deve presentare dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa.

- 4.2 REQUISITI ECONOMICO-FINANZIARI

a) di aver conseguito negli ultimi tre esercizi (01.01.2015- 31.12.2017) un fatturato annuo medio, a favore di committenti pubblici o privati, non inferiore all'importo annuale del lotto (da dichiarare nel DGUE par. B punto 1b);

b) di aver eseguito nell'ultimo triennio (01.01.2015- 31.12.2017), a favore di committenti pubblici o privati, servizi analoghi per un importo annuale medio non inferiore al 40% della sommatoria dell'importo annuale del lotto (da dichiarare nel DGUE par. B punto 2b);

- 4.3 REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI

a) elencare i principali servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto, svolti nell'ultimo triennio (01.01.2015 - 31.12.2017), a favore di committenti pubblici o privati, con l'indicazione

della descrizione, dei destinatari, degli importi e delle date (da dichiarare nel DGUE paragrafo C punto 1b);

b) elencare l'organico medio annuo dell'operatore economico ed il numero dei dirigenti negli ultimi 3 anni (da dichiarare nel DGUE paragrafo C punto 8).

In caso di Consorzi di cui agli articoli 45, comma 1, lettere b) e c), e 46, comma 1, lettera f), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto. Con le linee guida dell'ANAC di cui all'articolo 84, comma 2, sono stabiliti, ai fini della qualificazione, i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni. Solo in quest'ultimo caso, i requisiti del Consorzio stabile possono esser oggetto di avalimento ai sensi dell'art. 89 del D.lgs n. 50/2016.

In caso di RTI/consorzio ordinario di concorrenti/rete d'impresa/GEIE, ai fini del raggiungimento della soglia minima richiesta per l'ammissione (requisiti di cui ai punti a) e b) sopra citati) gli operatori costituenti il Raggruppamento/Consorzio ordinario di concorrenti/rete d'impresa/G.E.I.E, dovranno apportare nel suo complesso tali requisiti. La mandataria, comunque, deve apportare i requisiti in misura maggioritaria rispetto agli altri membri dell'operatore riunito, mentre i requisiti tecnico-professionali di cui ai punti c) e d) dovranno essere indicati in riferimento agli operatori del raggruppamento; se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici essi saranno successivamente provati, in fase di verifica dei requisiti, da certificati vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi su richiesta di questa Stazione Appaltante; se trattasi di servizi prestati a privati, l'effettiva esecuzione delle prestazioni sarà dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente.

5. VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC

I soggetti interessati dovranno versare il contributo ANAC da effettuarsi con le seguenti modalità:

a) on line mediante carta di credito dei circuiti Visa, Visa Electron (con la gestione del protocollo "certified by", MasterCard e con la gestione del protocollo "secure code", Diners, American Express). A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento da stampare e allegare all'offerta all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta resterà disponibile accedendo all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio Riscossione Contributi". L'operatore economico deve collegarsi al Servizio Riscossione Contributi con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale intende partecipare. Il concorrente deve allegare alla documentazione di gara copia stampata della ricevuta di pagamento, trasmessa dal sistema di riscossione;

b) in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento dei bollettini.

A comprova dell'avvenuto pagamento, il concorrente deve allegare alla documentazione di gara lo scontrino in originale del versamento. L'operatore economico al momento del pagamento deve verificare l'esattezza dei dati riportati sullo scontrino rilasciato dal punto vendita (il proprio codice fiscale e il CIG della procedura alla quale intende partecipare).

Per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 0 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità Nazionale Anticorruzione. La causale del versamento deve riportare esclusivamente

il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

Il pagamento della contribuzione e la dimostrazione del versamento della somma dovuta è condizione di ammissibilità alla presente procedura aperta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1 comma 67 della L. n. 266/2005.

L'importo da versare corrisponde a € 140,00.

Si precisa che in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti ancora non costituito il pagamento di detto contributo deve essere eseguito dal soggetto qualificato come capogruppo.

6. FACOLTA' DI SOPRALLUOGO

Gli operatori economici partecipanti potranno effettuare, al fine di una maggiore comprensione dei luoghi oggetto della concessione, un sopralluogo e prendere in visione le strutture interessate dall'esecuzione dei servizi (qualora la dotazione dell'immobile non sia posta a carico degli stessi) accompagnati da funzionari ASL individuati nella scheda tecnica allegata al Capitolato.

L'effettuazione del sopralluogo potrà essere eseguita entro e non oltre dieci giorni dalla scadenza per la presentazione delle offerte. I soggetti partecipanti sono tenuti a contattare i funzionari ASL, tramite posta elettronica, per l'effettuazione del sopralluogo, almeno quindici giorni prima della scadenza della presentazione delle offerte.

Il funzionario incaricato procederà a dare comunicazione della data, ora e luogo per espletare gli adempimenti previsti per singolo concorrente avendo cura di evitare la circostanza che i concorrenti si incontrino.

Il funzionario non potrà consegnare all'operatore economico che effettua il sopralluogo alcuna documentazione. In caso di necessità di documenti integrativi il concorrente potrà farne richiesta attraverso la piattaforma START per ottenere una risposta dalla Stazione Appaltante con lo stesso mezzo.

Il sopralluogo potrà essere effettuato:

-direttamente dal concorrente: legale rappresentante o direttore tecnico, come risultante da certificato CCIAA/Albo/Registro imprese;

-da persona dipendente del concorrente, munita di apposita delega a firma del rappresentante legale e di fotocopia di documento di identità di quest'ultimo;

-da persona, anche non dipendente, purché munita di apposita procura notarile;

In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del D.Lgs n. 50/2016, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti i detti operatori.

Resta fermo che l'effettuazione del sopralluogo da parte di uno degli operatori riuniti, che presenteranno offerta in associazione, determina l'assunzione di responsabilità da parte dell'intero soggetto concorrente.

All'atto del sopralluogo, i soggetti sopra indicati devono presentarsi con:

- un documento valido di identità;
- un'autocertificazione (o copia conforme della visura camerale) attestante la qualità di rappresentante legale o di direttore tecnico;
- la procura (in originale o in copia autentica), oppure la delega (in originale).

Al termine delle operazioni il funzionario ASL rilascerà attestazione dell'avvenuto sopralluogo

da allegare alla documentazione richiesta da questa Stazione Appaltante. L'attestazione potrà essere cumulativa per più strutture interessate nel caso in cui il funzionario di riferimento, indicato nelle schede tecniche, sia il medesimo.

7. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA E MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

La procedura di gara, ai sensi dell'art 58 del D.Lgs 50/2016, si svolge in modalità telematica. Le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del sistema telematico della ASL Toscana Nord Ovest accessibile all'indirizzo: <https://start.toscana.it/>.

La procedura è disciplinata dal presente documento, dal capitolato speciale e relative schede tecniche allegate, dalla documentazione di gara, dalle norme di funzionamento del sistema telematico (Progetto Regionale START cui l'Azienda USL Toscana Nord Ovest ha aderito) e dal manuale d'uso per gli operatori economici per l'utilizzo della Piattaforma Start, consultabili al suddetto indirizzo internet.

Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara avvengono tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area "COMUNICAZIONI" relativa alla gara riservata al concorrente e accessibile previa identificazione da parte dello stesso al sistema START.

La stazione appaltante utilizzerà la sezione specifica sulla procedura telematica riservata ai comunicati della stessa per la pubblicazione di note integrative o esplicative riferite alle condizioni e alle modalità di espletamento della gara anche in assenza di specifici quesiti da parte dei concorrenti.

Le comunicazioni possono essere altresì inviate mediante spedizione di messaggi di posta elettronica alla casella di posta elettronica certificata indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica e, ove non sia indicato alcun indirizzo PEC ovvero in caso di temporanea indisponibilità da parte dell'Amministrazione nell'utilizzo di detto strumento, le comunicazioni sono inviate con altra modalità presso il domicilio indicato dallo stesso. Lo stesso si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. In assenza di tale comunicazione, l'Amministrazione e il Gestore non sono responsabili per l'avvenuta mancanza di comunicazione.

I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla procedura di gara dovranno essere formulate all'interno dell'apposita sezione "COMUNICAZIONI" con la funzione RICHIEDI CHIARIMENTO, nell'area riservata alla presente gara. Le suddette richieste potranno essere formulate fino ad 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; le risposte alle richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Nel caso di presentazione delle offerte attraverso mezzi di comunicazione elettronici messi a disposizione dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 52, ivi incluse le piattaforme telematiche di negoziazione, qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento di tali mezzi tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la stazione appaltante adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga di cui al primo periodo, la stazione

appaltante assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate e sia consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso l'indirizzo Internet dove sono accessibili i documenti di gara, ai sensi dell'articolo 74, comma 1, nonché attraverso ogni altro strumento che la stazione appaltante ritenga opportuno. In ogni caso, la stazione appaltante, qualora si verificano malfunzionamenti, ne dà comunicazione all'AGI» ai fini dell'applicazione dell'articolo 32-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale.

Di seguito si indicano le fasi di svolgimento della procedura telematica:

I° FASE - APERTURA BUSTE TELEMATICHE CONTENENTI LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: La prima seduta del seggio di gara avrà inizio alle ore 10,00 del giorno 11/03/2018 in seduta pubblica presso la sede dell'UOC Acquisizione Servizi Socio-Sanitari, P.O Livorno, Viale Alfieri 36, 57124 Livorno (o altra sede indicata nelle comunicazioni della Stazione Appaltante pubblicate attraverso la procedura telematica entro 24 ore prima della seduta) con l'apertura delle offerte elettroniche relative alla documentazione amministrativa.

L'apertura delle offerte elettroniche relative alla documentazione amministrativa avrà luogo a cura del seggio di gara composto dal RUP, in qualità di Presidente, assistito da almeno due testimoni appartenenti alla stessa Unità Operativa.

L'apertura delle offerte elettroniche relative alla documentazione amministrativa avrà luogo a cura del seggio di gara composto dal RUP, in qualità di Presidente, assistito da almeno due testimoni preferibilmente appartenenti alla stessa Unità Operativa.

Alle fasi della procedura di gara, che si svolgeranno in seduta pubblica, potranno assistere, in qualità di uditori, il titolare ed il legale rappresentante del soggetto concorrente ovvero persone munite di specifica delega.

Le operazioni a carico del seggio di gara, mediante apertura della busta elettronica, sono di seguito indicate:

- a) verificare che le offerte pervenute sono ancora criptate all'interno della piattaforma telematica;
- b) verificare la completezza e la regolarità formale della documentazione amministrativa rispetto a quanto richiesto dal presente disciplinare procedendo ad un formale riscontro delle condizioni di seguito indicate:
 - che le consorziate esecutrici, per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett b) e c) del D.lgs n. 50/2016 hanno indicato che concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma;
 - che le singole imprese che partecipano in associazione temporanea o in consorzio ex art. 45 comma 2, lett. d) e g), non abbiano presentato offerta anche in forma individuale;
 - che una stessa impresa, non abbia presentato offerta in diverse associazioni temporanee o in consorzi ex art. 45 comma 2 lett d) ed f) del D.lgs n. 50/2016;
- e) verificare che sia stato effettuato il versamento a favore dell'ANAC.

In questa fase non saranno effettuati ulteriori approfondimenti istruttori che saranno oggetto di verifica da parte del seggio di gara in successive sedute riservate.

La stazione appaltante in considerazione della circostanza che la piattaforma telematica che supporta le varie fasi della gara assicura l'intangibilità del contenuto delle offerte, indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico, e che ogni operazione compiuta risulta tracciata dal sistema telematico senza possibilità di alterazioni, si riserva la possibilità di non

procedere alla seduta pubblica ma di utilizzare le funzionalità del sistema ai fini di consentire ai concorrenti la condivisione dei risultati “da remoto”. Resta intesa la garanzia e l’inviolabilità della buste elettroniche contenenti le offerte e l’incorruttibilità di ciascun documento presentato (Consiglio di Stato Sezione V 21 novembre 2017 n. 5388; Consiglio di Stato, sez. II 25 novembre 2016 n. 4990; Consiglio di Stato sez. III 3 Ottobre 2016 n. 4050; Tar Campania, Napoli sez. I, sent.n. 725 del 2 febbraio 2018). In caso di attivazione di tale funzionalità ai concorrenti ne sarà data comunicazione mediante avviso pubblicato sul sistema telematico.

SOCCORSO ISTRUTTORIO Ai fini dell'applicazione del disposto di cui all'art. 83, comma 9 del D.Lgs n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, la mancanza, l'incompletezza o altra irregolarità essenziale, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive obbliga il concorrente che vi ha dato causa all’integrazione e regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie. In tal caso, il Presidente di gara sospenderà la seduta e disporrà di richiedere le integrazioni ovvero le regolarizzazioni necessarie (soccorso istruttorio). mediante il sistema telematico (o mediante PEC o nel caso non sia indicato alcun indirizzo PEC, ovvero in caso di temporanea indisponibilità di utilizzo della procedura telematica, presso il domicilio indicato dallo stesso) assegnando al concorrente un termine non superiore a dieci giorni.

L’operatore economico dovrà inserire la documentazione integrativa richiesta dalla Stazione Appaltante sul sistema telematico.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, l’operatore economico concorrente sarà escluso dalla gara. Decorso il termine assegnato per la regolarizzazione, sarà convocata una nuova seduta pubblica per l’ammissione o l’esclusione dei concorrenti inizialmente irregolari.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

ABILITAZIONE Al termine di dette operazioni si procede all'abilitazione (ammissione) alla gara dei concorrenti. Il Presidente del seggio di gara, eventualmente attuato il soccorso istruttorio, dichiara in questa fase l’ammissione dei soli concorrenti che abbiano prodotto la documentazione in conformità al bando di gara e al disciplinare.

Vengono mantenute chiuse le buste contenenti le offerte tecniche ed economiche.

SORTEGGIO E COMPROVA DELLA CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO PROFESSIONALE Qualora le offerte pervenute ed ammesse siano pari o superiori a 10, ai fini del controllo sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale ed ai sensi dell’art. 38 della Legge Regione Toscana 38/2007, il Presidente del Seggio procederà al sorteggio di un numero pari al 10% delle offerte pervenute ed ammesse, arrotondato all'unità superiore, ai fini del controllo sopracitato.

Al fine di comprovare il possesso di requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria verrà inviato, mediante il sistema telematico, un messaggio contenente l’indicazione della documentazione che dovrà essere prodotta dal concorrente al fine di comprovare i requisiti con il quale si individua il termine perentorio (10gg.) entro il quale la documentazione idonea alla suddetta comprova deve pervenire alla stazione appaltante.

La verifica delle dichiarazioni rese dai soggetti partecipanti alla gara e, nel caso di dichiarazioni aventi ad oggetto servizi effettuati a favore di committenti privati, viene effettuata mediante la presentazione della seguente documentazione:

- i contratti, le fatture (o analoga documentazione) in copia conforme all'originale;
- la relativa attestazione rilasciata dal committente riportante la tipologia dei servizi effettuati, con l’indicazione dell’importo corrispondente alle prestazioni eseguite nel periodo previsto.

Nel caso di dichiarazioni relative ad attività svolte a favore di committenti pubblici, l'Amministrazione provvederà a verificare, ai sensi dell'art. 43 comma 1 del DPR 445/2000 così come modificato dall'art. 15 comma 1 lett. c) della L.183/2011, direttamente presso gli enti destinatari dei servizi, la veridicità di quanto dichiarato.

Quando tale prova non sia fornita entro il termine individuato ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nelle schede relative ai suddetti requisiti la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa garanzia a corredo dell'offerta e alla segnalazione del fatto all'ANAC.

Terminate le operazioni di verifica verrà adottato un provvedimento di ammissione e di esclusione dei concorrenti dalle fasi successive della procedura. Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 120, comma 2-bis, del codice del processo amministrativo, il provvedimento in oggetto sarà pubblicato nei due giorni successivi alla data della sua adozione sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Entro lo stesso termine sarà dato avviso ai candidati e concorrenti, con le modalità richiamate dal primo comma dell'art. 29 del D.Lgs n. 50/2016.

Il termine per l'impugnativa di cui al citato art. 120, comma 2-bis decorre dal momento in cui gli atti sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione.

II° FASE - APERTURA BUSTE TELEMATICHE CONTENENTI LA DOCUMENTAZIONE TECNICA E RINVIO A SUCCESSIVE SEDUTE RISERVATE PER LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE TECNICHE In seduta pubblica, la Commissione giudicatrice provvederà al riscontro e alla verifica della corretta presentazione della documentazione tecnica presente nella relativa busta elettronica. Il giorno della seduta sarà comunicato, entro 24 ore prima della seduta stessa, dalla Stazione Appaltante attraverso la procedura telematica.

La Commissione giudicatrice procederà successivamente in una o più sedute riservate alla valutazione delle proposte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi con i relativi fattori ponderali indicati nell'apposito capitolato speciale.

La stazione appaltante, anche in questa fase, come per l'apertura della documentazione amministrativa si riserva la possibilità di non procedere alla seduta pubblica ma di utilizzare le funzionalità del sistema ai fini di consentire ai concorrenti la condivisione dei risultati "da remoto". In caso di attivazione di tale funzionalità ai concorrenti ne sarà data comunicazione mediante avviso pubblicato sul sistema telematico.

III° FASE - COMUNICAZIONE PUNTEGGI TECNICI E APERTURA BUSTE TELEMATICHE CONTENENTI L'OFFERTA ECONOMICA Esaurita la fase di cui sopra, in successiva seduta pubblica, la cui data sarà comunicata dalla Stazione Appaltante entro 24 ore prima della seduta attraverso la procedura telematica, si procederà:

- a dare comunicazione dei punteggi attribuiti sotto il profilo tecnico alle singole offerte e ad inserire detti punteggi nel sistema telematico. Si evidenzia che saranno ammesse alla fase successiva rappresentata dall'apertura dell'offerta economica, soltanto i concorrenti che abbiano conseguito sull'offerta tecnica un punteggio complessivo non inferiore alla metà arrotondata per eccesso dei punti massimi attribuibili all'offerta tecnica,
- all'apertura delle buste elettroniche contenenti le offerte economiche delle ditte ammesse.

Il sistema telematico, in via automatica, procederà alla valutazione delle offerte economiche, attribuendo alle stesse un punteggio ed individuando l'offerta economicamente più vantaggiosa. Il sistema scelto per l'attribuzione del punteggio è fondato sui ribassi.

La stazione appaltante come nelle due fasi precedenti si riserva la possibilità di non procedere alla

seduta pubblica ma di utilizzare le funzionalità del sistema ai fini di consentire ai concorrenti la condivisione dei risultati “da remoto”. In caso di attivazione di tale funzionalità ai concorrenti ne sarà data comunicazione mediante avviso pubblicato sul sistema telematico.

La gara sarà aggiudicata al concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto quale risultato della somma dei punteggi ottenuti nella valutazione dei parametri QUALITA'-PREZZO.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

GRADUATORIA FINALE E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE La gara sarà aggiudicata al concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto quale risultato della somma dei punteggi ottenuti nella valutazione dei parametri qualitativi ed economici.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Con apposita seduta la Commissione procederà, mediante l'utilizzo del sistema telematico:

- alla formazione della graduatoria delle offerte valide
- alla proposta di aggiudicazione.

La proposta di aggiudicazione verrà comunicata mediante PEC ai soggetti nelle modalità di cui al quinto comma lettera dell'art 76 del D.Lgs 50/2016.

Ogni operatore economico partecipante alla gara, potrà prendere visione, in modalità telematica, della proposta di aggiudicazione salvo l'obbligo della stazione appaltante di darne comunicazione mediante avviso entro 30 gg ai sensi dell'art 98 del D.Lgs 50/2016

ANOMALIA OFFERTA E VERIFICA CONGRUITA': Per quanto riguarda l'anomalia delle offerte si applicherà il disposto dell'art. 97, del D.lgs n. 50/2016. Ove la stessa risulti anormalmente bassa, troveranno applicazione le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7.

Qualora invece la prima migliore offerta non appaia congrua, la Commissione Esaminatrice chiuderà la seduta pubblica invitando il concorrente a fornire, entro il termine perentorio non inferiore a 10 giorni dalla richiesta, le ulteriori giustificazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta ovvero, alternativamente o congiuntamente, tutte le giustificazioni che ritenga utili: può altresì chiedere per iscritto ulteriori chiarimenti, se resi necessari o utili a seguito di tale esame, assegnando un termine perentorio non inferiore a 5 giorni lavorativi.

Costituisce elemento di valutazione ai fini della verifica in oggetto, la spesa relativa al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e delle misure di adempimento sulle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

La richiesta di documentazione e l'eventuale convocazione saranno effettuate tramite comunicazione sul sistema telematico e/o PEC rispettivamente all'indirizzo di posta certificata indicati dal concorrente.

Nell'ipotesi in cui la migliore offerta non risulti congrua, si procederà nella stessa maniera nei confronti della successiva migliore offerta congrua.

All'esito del provvedimento di verifica, il RUP eventualmente avvalendosi del supporto della Commissione giudicatrice, in data che verrà pubblicata sul sistema telematico dichiara in seduta pubblica l'eventuale esclusione delle offerte che, in base all'esame degli elementi forniti risultano, nel loro complesso, inaffidabili.

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE:

Il RUP successivamente renderà nota la proposta di aggiudicazione della gara in oggetto a favore della migliore offerta congrua.

In caso di offerte con uguale punteggio complessivo la proposta di aggiudicazione avverrà in

favore dell'offerta che presenterà il ribasso

maggiore indicato nell'offerta economica. Qualora anche il ribasso dovesse essere uguale si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 77 del R.D. 827/1924.

L'aggiudicazione come risultante dai verbali di gara rappresenta una mera proposta, subordinata agli accertamenti di legge ed all'approvazione dei verbali da parte dell'organo competente della stazione appaltante rappresentato dalla struttura organizzativa titolare della gestione del conto al quale afferisce la spesa.

Prima di procedere all'aggiudicazione definitiva, nei confronti dell'aggiudicatario provvisorio se non già sorteggiato nell'ambito della FASE I°, vengono effettuati i controlli relativi al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

Qualora il concorrente provvisoriamente aggiudicatario non fornisca la prova del possesso dei requisiti, o non confermino le dichiarazioni rese in gara, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente, all'escussione della garanzia provvisoria prodotta, alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ai fini dell'adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all'Autorità giudiziaria per l'applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni ed infine alla determinazione della nuova soglia di anomalia ed alla conseguente eventuale nuova proposta di aggiudicazione.

L'Amministrazione procederà analogamente a quanto sopra nel caso in cui l'operatore economico che abbia dichiarato di essere in possesso di certificazione di qualità conforme alle norme europee in corso di validità al momento della presentazione dell'offerta non documenti detto possesso.

Relativamente ai soggetti da sottoporre a controllo si precisa che:

- in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti il controllo o di G.E.I.E. sarà disposto nei confronti di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento o del consorzio o del G.E.I.E. ;
- in caso di consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice i suddetti controlli sono effettuati sia nei confronti del consorzio che nei confronti dei consorziati indicati nel DGUE come soggetti per i quali il consorzio concorre;
- in caso di avvalimento, i suddetti controlli sono effettuati anche nei confronti dei soggetti indicati dal concorrente come ausiliari.
- nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di trovarsi in una delle condizioni di cui all'art. 110 c. 4 del Codice i suddetti controlli sono effettuati anche nei confronti dell'operatore economico indicato quale ausiliario ai sensi del comma 5 dello stesso articolo.

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA Ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs n. 50/2016, la stazione appaltante, provvederà all'aggiudicazione definitiva. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. La stessa diventerà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti.

8. REQUISITI INFORMATICI PER PARTECIPARE ALL'APPALTO

La partecipazione alle procedure di scelta del contraente svolte telematicamente è aperta, previa identificazione, a tutti gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti dalla singola procedura di gara.

Per poter operare sul sistema gli utenti dovranno essere dotati della necessaria strumentazione.

Configurazione hardware minima di una postazione per l'accesso al sistema:

- Memoria RAM 2 GB o superiore
- Scheda grafica e memoria on-board

- Monitor di risoluzione 800x600 pixel o superiori
- Accesso a Internet ADSL a 640 kbit/s.

Tutti gli strumenti necessari al corretto funzionamento di una normale postazione / es. tastiere, mouse, video, stampante etc).

Sulla postazione dovrà essere disponibile un browser per la navigazione su internet tra i seguenti:

- Microsoft Internet Explorer 6.0 o superiori
- Mozilla Firefox 9.0 o superiori.

Inoltre devono essere presenti i software normalmente utilizzati per l'editing o la lettura dei documenti tipo (elenco indicativo)

- MS Office
- Open Office o Libre Office
- Acrobat Reader o altro lettore documenti PDF.

Va ricordato che per garantire una maggior riservatezza delle trasmissioni viene richiesto certificato SSL con livello di codifica a 128bit.

I titolari legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare alla gara dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA, secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (art. 29, c.1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009 nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali.

Per garantire il massimo livello di sicurezza nelle connessioni telematiche si invitano gli operatori, ove possibile, a dotarsi anche di un certificato di autenticazione digitale in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori, tenuto da Digit PA.

9. MODALITA' DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO

Per partecipare all'appalto, entro e non oltre le ore **12,00 del giorno 08/03/2018** gli operatori economici interessati dovranno identificare sul Sistema Telematico accessibile all'indirizzo <https://start.toscana.it/> ed inserire la documentazione di cui al successivo punto 2.

Per identificarsi gli operatori economici dovranno completare la procedura di registrazioni on line presente sul Sistema.

La registrazione, completamente gratuita, avviene utilizzando un certificato digitale di autenticazione, oppure tramite User ID e Password. Il certificato digitale e/o la User ID e Password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.

L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID) a mezzo della quale verrà identificato dalla Stazione Appaltante e la Password.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al:

Call center al numero 0556560174 o all'indirizzo di posta elettronica Start.OE@PA.i-faber.com, con orario da lunedì a venerdì dalle ore 08:30 alle ore 18:30.

10. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLE OFFERTE

Per partecipare all'appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di che trattasi, entro e non oltre le ore **12,00 del giorno 08/03/2018** la seguente documentazione:

A) LA DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELL'OFFERTA di cui ai successivi punti da

A.1) ad A.7) firmata digitalmente, ove previsto, dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente;

B) L'OFFERTA TECNICA, di cui al successivo punto B firmata dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente;

C) L'OFFERTA ECONOMICA di cui ai successivi punti C.1) e C.2) mediante compilazione dei modelli firmata dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente e C.3.

ATTENZIONE: il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo il termine perentorio sopra riportato.

A) LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA dovrà contenere:

A.1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE:

Essa contiene le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio da rendere ai sensi del DPR n.445/2000 relative alla forma di partecipazione, ai dati generali dell'operatore economico e alle dichiarazioni necessarie per la partecipazione, **non** contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui al punto A.2 quali:

- di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento" della Stazione appaltante consultabile nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Stazione appaltante:

<http://www.uslnordovest.toscana.it/index.php/amministrazione-trasparente-2/altri-contenuti/151-anticorruzione>;

- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta;
- la non sussistenza della causa interdittiva di cui all'art. 35 del d.l. n. 90/2014 convertito in L. 114/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231);

La **Domanda di partecipazione** è generata dal sistema telematico.

L'operatore economico deve indicare, nel form on-line "Forma di partecipazione/Dati identificativi", i dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti che ricoprono, o i soggetti cessati che abbiano ricoperto nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, le cariche di cui al comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; in particolare:

- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico,
- in caso di società in nome collettivo: socio e direttore tecnico,
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico,
- in caso di altri tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica o socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci. Si precisa che, in caso di due soli soci, persone fisiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi.

A tal fine il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema deve:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Compilare** il form on line;
- **Scaricare** sul proprio pc il documento “domanda di partecipazione” generato dal sistema;
- **Firmare** digitalmente il documento “domanda di partecipazione” generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute. In caso di operatori riuniti (vedi specifiche sotto riportate) la domanda di partecipazione deve essere firmata digitalmente da ognuno dei membri dell’operatore unito.
- **Inserire** nel sistema il documento “domanda di partecipazione” firmato digitalmente nell’apposito spazio previsto.

In caso di partecipazione di OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti):

- la mandataria deve compilare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell’operatore unito, i rispettivi form on line, per procedere alla generazione della corrispondente “domanda di partecipazione”;
- I form on line corrispondenti ad ogni membro dell’operatore unito vanno compilati secondo le indicazioni e con le prescrizioni sopra riportate, comprese le dichiarazioni in relazione ad eventuali soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
- per ogni membro dell’operatore unito devono essere specificate, all’interno dell’apposito spazio previsto per “R.T.I. e forme multiple”:
 1. la quota percentuale di apporto di ogni requisito tecnico-professionale ed economico-finanziario relativamente a ciascun membro dell’operatore unito;
 2. le parti delle prestazioni e la relativa quota percentuale o le prestazioni che saranno eseguite da ciascun membro dell’operatore unito.

La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell’operatore unito deve essere inserita nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell’operatore economico indicato quale impresa mandataria e abilitato ad operare sul sistema START.

Nel caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. già costituiti (costituzione perfezionata e documentata) le imprese mandanti sono esonerate dalla sottoscrizione, in quanto adempimento riservato alla sola impresa mandataria capogruppo. In tale caso deve essere inoltre, prodotta ed inserita, nell’apposito spazio, da parte dell’operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START, copia autentica, rilasciata dal notaio, dell’atto di costituzione di rti /consorzio ordinario di concorrenti/GEIE, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di cui all’art. 48 commi 12 e 13, del D.Lgs. 50/2016, in originale in formato elettronico e firmato digitalmente o mediante scansione della copia autentica dell’originale cartaceo rilasciata dal notaio.

Nel caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. non ancora costituito si rinvia all’art. 48 comma 8 del D.Lgs 50/2016.

In caso di partecipazione di CONSORZI ART. 45 COMMA 2, LETTERE b) e c) del D.Lgs. 50/2016 occorre compilare i form on line per procedere alla generazione della corrispondente “domanda di partecipazione”, specificando la tipologia di consorzio (consorzio lett. b) o consorzio lett. c), comma 2, art. 45 del D.Lgs. 50/2016).

A.2 - “DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO-DGUE” e ulteriori modelli per consorziata esecutrice e impresa ausiliaria.

Le dichiarazioni sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e sul possesso dei criteri di selezione di cui agli artt 3 e 4 del presente Disciplinare devono essere rese dall'operatore economico concorrente, ai sensi del D.P.R. 445/2000, **attraverso il DGUE**, disponibile nella documentazione di gara, approvato in allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18 luglio 2016 "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 (16A05530)" - Gazzetta Ufficiale -Serie Generale n. 174 del 27-7-2016.

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DGUE

- relativamente alla compilazione della parte III: Motivi di esclusione, si invita ad una attenta lettura delle dichiarazioni da rilasciare, in ragione del fatto che alcune volte hanno una formulazione negativa ed altre una formulazione positiva;
- relativamente alla compilazione della parte III lettera C nel punto relativo alle cause di esclusione di cui all'art. 80 c. 5 lett. b) del Codice, è necessario rendere dichiarazione per tutte le lettere indicate: a) fallimento, b) liquidazione coatta, c) concordato preventivo con continuità aziendale.

Il DGUE, deve essere compilato in tutte le sezioni per la parte II e III mentre, relativamente alla parte IV, solo per i punti di interesse richiesti per i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale (ved. art 4 del presente disciplinare).

Successivamente alla compilazione il DGUE deve essere salvato in PDF, sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, il DGUE deve essere compilato e firmato digitalmente (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) da ciascun membro facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti. L'inserimento di tale documento nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

A.2.1 - Nel caso di Consorzio di cui alle lett. b) o c) del comma 2 dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 il DGUE, deve essere compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del Consorzio e da ciascuna delle consorziate esecutrici per le quali il medesimo Consorzio concorre. Inoltre, ciascuna consorziata esecutrice deve rendere, utilizzando l'apposito **Modello A.2.1 "SCHEMA CONSORZIATA"**, disponibile nella documentazione di gara, i dati generali della consorziata e le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE); tale modello deve, analogamente a quanto previsto per il DGUE, essere compilato e firmato digitalmente dal relativo titolare o legale rappresentante o procuratore.

Non può essere indicata quale consorziata esecutrice l'impresa che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 110, comma 5, D. Lgs. 50/2016 .

L'inserimento su START dei DGUE e del modello "SCHEMA CONSORZIATA", compilati e firmati, avviene a cura del Consorzio che provvederà ad inserire gli stessi negli appositi spazi presenti sul sistema, in particolare quello del Consorzio nell'apposito spazio riservato al concorrente, quelli delle consorziate esecutrici negli appositi spazi a questi dedicati.

Tutta la documentazione richiesta per la partecipazione di un consorzio di cui alle lettere b) o c) deve essere presentata nel caso in cui il Consorzio stesso partecipi alla procedura di gara come membro di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario, con la differenza che l'inserimento della documentazione nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

A.2.2 - Avvalimento dei requisiti di ordine speciale (art. 89 d. lgs 50/2016)

L'operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui si affida alla capacità di altri soggetti, nell'ambito dell'art. 143 secondo comma del D.Lgs 50/16, ai fini del raggiungimento delle soglie minime previste dall'art. 4 del presente Disciplinare (**avvalimento**) deve indicare nel **DGUE**:

- la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi (impresa ausiliaria);
- i requisiti oggetto di avvalimento.

L'operatore economico deve inserire nell'apposito spazio del sistema telematico il **CONTRATTO DI AVVALIMENTO**, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, in originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti oppure mediante scansione della copia autentica dell'originale cartaceo rilasciata dal notaio, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Detto contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- oggetto;
- risorse e mezzi, (personale, attrezzature etc...) messi a disposizione per l'esecuzione dell'appalto, in modo determinato e specifico;
- durata;
- ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.

L'IMPRESA AUSILIARIA, indicata dall'operatore economico, deve:

- produrre un proprio DGUE;
- rendere, utilizzando l'apposito **modello A.2.2, "SCHEMA AVVALIMENTO art. 89"**, disponibile nella documentazione di gara, i dati generali dell'operatore economico, le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e la dichiarazione di obbligarsi verso il concorrente e verso l'amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il DGUE e la "SCHEMA DI AVVALIMENTO art. 89", compilate e sottoscritte ciascuna dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa ausiliaria con firma digitale devono essere inserite nei rispettivi appositi spazi previsti sul sistema telematico da parte dell'operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, da parte della mandataria.

L'impresa ausiliaria, individuata dal concorrente ai sensi dell'art. 89 D. Lgs. 50/2016, non deve trovarsi nella situazione di cui all'art. 110, comma 5, D. Lgs. 50/2016.

A.2.3 - CURATELA FALLIMENTARE E CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE

Nel caso in cui l'operatore economico sia stato ammesso a concordato preventivo con continuità aziendale nel DGUE, sezione C – parte III, deve indicare anche gli estremi dell'autorizzazione del giudice delegato ai sensi dell'art. 110 comma 3 lettera a) e l'eventuale impresa ausiliaria ai sensi dell'art. 110 comma 5 del Codice e deve inserire nell'apposito spazio previsto sul sistema telematico:

- **la relazione di un professionista**, ai sensi del comma 4 dell'art. 186-bis R.D. 267/1942, recante i dati identificativi dello stesso, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del medesimo Regio Decreto, che attesta la conformità al piano di concordato di cui all'art. 161 del R.D. 267/1942 e la ragionevole capacità di adempimento del contratto, in originale in formato elettronico firmato digitalmente dal professionista medesimo. Qualora non sia disponibile

l'originale in formato elettronico e firmato digitalmente, il concorrente deve inserire nel sistema la scansione della relazione originale cartacea sottoscritta dal professionista.

Saranno tenuti a produrre la relazione di cui sopra, con le medesime modalità ivi riportate, le consorziate esecutrici ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale e l'impresa ausiliaria art. 89 D. Lgs. 50/2016 che si trovino nella situazione di cui all'art. 110, comma 3, lett. a), D. Lgs. 50/2016.

Nei casi in cui la partecipazione alle procedure di affidamento dell'impresa ammessa a concordato preventivo con continuità aziendale o del curatore di impresa in fallimento autorizzati, ai sensi dell'art. 110 comma 3 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, a partecipare alle procedure di affidamento, sia stata subordinata da ANAC, ai sensi dell'art. 110, comma 5, D. Lgs. 50/2016 e così come dichiarato nel relativo DGUE, ad avvalimento di altro operatore economico in possesso dei requisiti di carattere generale, e degli altri requisiti di selezione richiesti nel bando di gara, **l'impresa ausiliaria**, ivi indicata, deve:

- produrre un proprio DGUE;

- rendere, utilizzando l'apposito modello A.2.3, "SCHEDA AVVALIMENTO art. 110 comma 5", disponibile nella documentazione di gara, i dati generali dell'operatore economico, le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e la dichiarazione di obbligarsi verso il concorrente e verso l'amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, nonché a subentrare al concorrente nel caso in cui questo nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto.

Il DGUE e la "scheda di avvalimento - art. 110" compilate e sottoscritte ciascuna dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa ausiliaria con firma digitale devono essere inserite nei rispettivi appositi spazi previsti sul sistema telematico da parte dell'operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, da parte della mandataria.

L'impresa ausiliaria indicata ai sensi dell'art. 110, comma 5, D. Lgs. 50/2016 non deve trovarsi nelle ipotesi di cui all'art. 186 bis RD 267/1942 o sottoposta a curatela fallimentare.

A.3) GARANZIA PROVVISORIA da produrre ai sensi dell'art 93 del D.Lgs 50/2016 con validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta per il seguente importo € 21.204,00.

La quietanza dovrà riportare, quale causale, la dicitura "Garanzia provvisoria per la procedura relativa al servizio in oggetto con relativo CIG e nr. lotto".

- **a.3.1)** La garanzia provvisoria è costituita a scelta del concorrente:

- in titoli di debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere fermo al corso del giorno del deposito;

- con bonifico bancario presso la Tesoreria Banco BPM - Sede di Pisa, indirizzo Piazza Dante, 1 - 56126 Pisa – IBAN IT40-O-05034-14011-000000010003 - intestato a "Azienda USL Toscana Nord Ovest - Area Livorno" Via Cocchi n. 7/9, Pisa - cap 56121, C.F. e P.I. 02198590503.

- fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103 , comma 9, del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari-non-abilitati.pdf>

- <http://www.ivass.it/ivass/imprese.jsp>/ Home Page a scelta dell'offerente.

- **a.3.2)** In caso di costituzione della garanzia mediante fideiussione la stessa deve recare la firma del soggetto autorizzato dell'istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

La garanzia dovrà essere prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito.

- **a.3.3)** Nel caso di GEIE, raggruppamento temporaneo di impresa o di consorzio ordinario di concorrenti imprese aderenti ad un contratto di rete, la fideiussione deve essere intestata a tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE.

- **a.3.4)** La garanzia dovrà essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conformi agli schemi di polizza tipo di cui all'art. 127 del regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004 n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della L. 11 febbraio 1994 n. 109 deve intendersi sostituito dall'art. 93 del Codice).

L'importo della garanzia può essere ridotto in base a quanto previsto dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

Per fruire di tali riduzioni il concorrente dovrà segnalare e documentare nella documentazione il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, le riduzioni potranno essere ottenute alle seguenti condizioni:

- in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Codice, consorzio ordinario dei concorrenti di cui all'art. 45 comma 2, lett. E) del Codice o di aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;

- in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le Imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;

- in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice e di aggregazioni di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/aggregazione di imprese di rete

- **a.3.5)** La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

La garanzia dovrà essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la stessa, ai sensi dell'art. 03, comma 5 del D.lgs n. 50/2016 per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

- **a.3.6)** L'Amministrazione nella comunicazione (art. 76, quinto comma, del D.lgs n. 50/2016) dell'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente nei loro confronti allo svincolo della garanzia presentata, tempestivamente e comunque non oltre un termine non superiore a 30 giorni dall'aggiudicazione.

A4) L'IMPEGNO DI UN FIDEIUSSORE A RILASCIARE LA GARANZIA DEFINITIVA per l'esecuzione del contratto in oggetto L'offerta dei concorrenti deve essere, inoltre, corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 e successive modifiche ed integrazioni, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario.

Il suddetto impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Nel caso in cui il concorrente presenti la garanzia provvisoria mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari, l'impegno di cui al presente punto può far parte integrante del contenuto della garanzia fideiussoria rilasciata dallo stesso fideiussore.

In caso di partecipazione di raggruppamento o di consorzio di imprese aderenti al contratto di rete, l'impegno di cui sopra deve essere espressamente riferito al raggruppamento o consorzio di cui all'art. 2602 del codice civile, ovvero al GEIE.

A.5) Inserimento della RICEVUTA ATTESTANTE L'AVVENUTO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO come specificato nel punto 5, mediante scansione digitale della ricevuta di pagamento/scontrino/bonifico bancario internazionale. La mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di gara.

A.6) Inserimento ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO effettuato secondo i limiti e le modalità di cui al precedente punto 6 (L'inserimento deve essere fatto se il sopralluogo è stato effettuato).

A.7) MODULO RELATIVO AL PATTO D'INTEGRITA', come da schema allegato al capitolato sottoscritto per accettazione con firma digitale:

- dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente,
- nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di consorzio ordinario di concorrenti di GEIE, dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, consorzio ordinario, di GEIE.

N.B.: Si precisa che nessun elemento di costo riconducibile all'offerta economica presentata, pena l'esclusione dalla gara, deve essere contenuto nella documentazione amministrativa.

B) DOCUMENTAZIONE TECNICA- PROGETTO TECNICO

Dovrà contenere a pena di esclusione quanto indicato dal Capitolato Speciale.

B.1) Progetto e tabella riepilogativa delle prestazioni;

B.2) Piano generale della formazione del personale;

B.3) Sintesi del manuale per la gestione e controllo della qualità della commessa;

B.4) Il Piano di manutenzione

B.5) Eventuali servizi aggiuntivi e migliorie (non obbligatorio).

In merito agli elementi di valutazione dell'offerta tecnica ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi, il concorrente dovrà formulare l'offerta garantendo, a pena di esclusione, contenuti non inferiori allo standard individuato nel Capitolato. Pertanto il progetto articolato per punti dovrà

dare informazione dettagliata della soluzione tecnico-organizzativa proposta come indicato nel Capitolato Speciale.

Il punteggio complessivo pari a 80/100 punti sarà assegnato dalla Commissione in sede collegiale secondo i criteri stabiliti dal Capitolato Speciale.

Si evidenzia che saranno ammesse alla fase successiva rappresentata dall'apertura dell'offerta economica, soltanto i concorrenti che abbiano conseguito sull'offerta tecnica un punteggio complessivo non inferiore alla metà arrotondata per eccesso dei punti massimi attribuibili all'offerta tecnica.

I punteggi ottenuti per le offerte tecniche ritenute valide saranno oggetto di riparametrazione nelle modalità previste dal Capitolato Speciale d'appalto.

Non dovranno essere contenuti, a pena di esclusione, riferimenti economici connessi all'offerta economica presentata dal concorrente.

Le elaborazioni tecnico-organizzative proposte per i servizi da erogarsi sono da ritenersi vincolanti ed impegnative per l'aggiudicatario.

I suddetti documenti devono essere sottoscritti con firma digitale a pena di esclusione dal legale rappresentante o dal suo procuratore.

Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea di imprese o consorzio non ancora costituiti, tali documenti dovranno essere sottoscritti, pena l'esclusione dalla gara, dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il concorrente. Nel caso in cui siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura.

Ai sensi dell'art. 53, sesto comma, del D.lgs n. 50/2016 l'Amministrazione consentirà l'accesso ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi da parte del concorrente richiedente.

In ogni caso l'accesso sarà consentito solo dopo l'aggiudicazione definitiva.

Per ciò che attiene la sottoscrizione dell'offerta tecnica si rinvia a quanto previsto per la sottoscrizione della documentazione amministrativa inclusi i casi di presentazione di offerta da parte di operatori riuniti.

C) OFFERTA ECONOMICA E DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA

C1) OFFERTA ECONOMICA

Gli importi dovranno essere indicati in cifre e in lettere.

In caso di discordanza tra i prezzi scritti in cifre e quelli in lettere saranno ritenuti validi quelli scritti in lettere.

Il sistema scelto per l'attribuzione del punteggio è fondato sui ribassi pertanto il concorrente dovrà inserire la percentuale di ribasso.

E' vietata, pena l'esclusione dalla gara, la presentazione di offerte multiple o condizionate. La stazione appaltante si riserva, prima di addivenire all'aggiudicazione definitiva di effettuare valutazioni di congruità sull'offerta risultata aggiudicataria.

Per presentare l'offerta economica, il soggetto concorrente dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Completare** il form on line;
- **Scaricare** sul proprio pc il documento "offerta economica" generato dal sistema;
- **Firmare** digitalmente il documento "offerta economica" generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
- **Inserire** nel sistema il documento "offerta economica" firmato digitalmente sull'apposito

spazio previsto.

Per ciò che attiene la sottoscrizione dell'offerta economica si rinvia a quanto previsto per la sottoscrizione della documentazione amministrativa inclusi i casi di presentazione di offerta da parte di operatori riuniti.

Il punteggio relativo al prezzo max 20 punti sarà assegnato attraverso coefficienti da attribuire a ciascun offerente nel range da 0 a 1 secondo la seguente formula (Andamento bilineare):

C_i (per $R_i \leq R_{soglia}$) = $0,90 \times R_i / R_{soglia}$

C_i (per $R_i > R_{soglia}$) = $0,90 + (1,00 - 0,90) \times (R_i - R_{soglia}) / (R_{max} - R_{soglia})$

dove:

C_i = coefficiente dell'offerta i-esima

R_i = ribasso percentuale offerta i-esima

R_{soglia} = media aritmetica dei ribassi offerti

R_{max} = ribasso massimo

I coefficienti come sopra calcolati verranno quindi moltiplicati per il punteggio previsto per il parametro Prezzo.

C2) A corredo dell'offerta economica dovrà essere compilata la scheda di DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA, secondo il fac simile allegato al Capitolato Speciale in cui viene riportata la scomposizione dell'offerta economica.

C3) Inoltre sempre a corredo dell'offerta economica, il concorrente, ai sensi dell'art. 53, quinto comma, lett. a) del D.lgs n. 50/2016, dovrà allegare l'eventuale motivata e comprovata dichiarazione che indichi per quali informazioni fornite con l'offerta tecnica stessa **costituiscono segreti tecnici e commerciali** e, pertanto, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione, fatto salvo quanto previsto dal suddetto D.Lgs.

I parametri di valutazione, per un punteggio massimo pari a 100 punti, sono specificati nel Capitolato Speciale, con l'indicazione dei punteggi massimi attribuibili a ciascuno di essi.

I risultati ottenuti, sia per il valore tecnico del progetto sia per il prezzo saranno presi in considerazione fino a due decimale con arrotondamento della terza cifra decimale, per eccesso o difetto (es. 0,005 = 0,01).

11. MOTIVI DI NON ABILITAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Determina la non abilitazione alla presentazione dell'offerta ogni circostanza per la quale:

I - il soggetto concorrente:

- incorra in uno dei motivi di esclusione individuati dall'art. 80 del D.lgs n. 50/2016 ovvero in altro motivo di esclusione previsto dalla vigente normativa in materia,
- non sia in possesso dei requisiti di selezione di cui ai punti specifici indicati dal bando di gara,
- in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, tutti i membri dell'operatore riunito non apportino parte di ognuno dei requisiti professionali ed economici-finanziari richiesti,
- la mandataria, in relazione alle soglie di ammissione individuate, non apporti i requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari richiesti in misura maggioritaria rispetto a quelli dichiarati da ogni singolo componente dell'operatore riunito,
- la quota percentuale di esecuzione (rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell'appalto) della mandataria non sia maggioritaria rispetto a quelle indicate per ogni singolo componente dell'operatore riunito,

- anticipi nella documentazione amministrativa elementi di costo riconducibile all'offerta economica,
- abbia individuato, quale impresa ausiliaria ex art. 89 D. Lgs n. 50/2016 un operatore economico che si trovi in una situazione ex art. 110, comma 5, D. Lgs n. 50/2016,
- abbia individuato, quale impresa ausiliaria ex art. 110 comma 5, del D. Lgs n. 50/2016 un operatore economico che si trovi nelle ipotesi di cui all'art. 186 bis RD 267/1942 o sottoposto a curatela fallimentare,
- abbia individuato, nel caso in cui lo stesso sia un Consorzio di cui alla lett. b) o lett. c) comma 2 dell'art. 45 del D. lgs n. 50/2016, quale impresa consorziata un operatore economico che si trovi in una situazione ex art. 110 comma 5, del D. Lgs 50/2016.

II - la domanda di partecipazione:

- Manchi,
- Sia firmata digitalmente da una persona che non risulti munita del potere di rappresentare il soggetto partecipante alla gara,
- non sia definita la forma nella quale il soggetto intende partecipare alla gara,
- non sia firmata digitalmente,
- non sia presentata, firmata digitalmente (dal titolare, legale rappresentante o procuratore) da ciascuna delle imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo di concorrenti/consorzio ordinario di concorrenti,
- sia firmata digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se entrambi muniti del potere di rappresentare il soggetto partecipante alla gara,
- in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti/consorzio ordinario di concorrenti:
- non contenga la specificazione delle parti di prestazione o delle prestazioni che saranno eseguite da ogni singolo componente facente parte del raggruppamento temporaneo di concorrente/consorzio ordinario di concorrenti,
- risulti priva anche di una sola delle dichiarazioni necessarie per la partecipazione di cui al punto A1 del presente disciplinare.

III - Documento di gara unico europeo:

- Manchi, anche con riferimento anche ad uno solo degli operatori economici che, ai sensi del presente disciplinare, risulta tenuto a presentarlo ovvero non contenga le dichiarazioni idonee a permettere la verifica del possesso dei requisiti e di tutte le condizioni di partecipazione, ivi compresi i criteri di selezione;
- evidenzi la presenza, in relazione agli operatori economici ai quali è riferito, di motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del D.lgs n. 50/2016 o ai sensi della vigente normativa in materia;
- non sia sottoscritto in forma digitale.

IV - per raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, già costituiti:

- l'atto costitutivo:

- manchi;
- non contenga le prescrizioni di cui ai commi 12 e 13 dell'art. 48 del D.lgs 50/2016;
- non risulti redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata.

V - La scheda consorziata, contenente i dati generali e le dichiarazioni dell'impresa consorziata di cui al modello A.2.1:

- manchi, anche solo per una delle consorziate indicate nel DGUE del Consorzio, lett. b) o lett c) comma 2, dell'art. 45 del D.lgs n. 50/2016;

- risulti priva anche di una sola delle dichiarazioni contenute nel modello A.2.1.;
- sia firmata digitalmente da una persona che non risulti dalla dichiarazione stessa munita del potere di rappresentare l'impresa consorziata;
- non sia sottoscritta in forma digitale;
- sia firmata digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se entrambi muniti del potere di rappresentare l'impresa consorziata.

VI - In caso di avvalimento la Scheda avvalimento art. 89 contenente i dati generali e le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria di cui al modello A.2.2:

- manchi;
- risulti priva anche di una sola delle dichiarazioni contenute nel modello A.2.2;
- sia firmata digitalmente da una persona che non risulti dalla dichiarazione stessa munita del potere di rappresentare l'impresa ausiliaria;
- non sia sottoscritta in forma digitale;
- manchi l'impegno nei confronti dell'operatore economico concorrente e della stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata del contratto, risorse e mezzi di cui è carente lo stesso concorrente e/o le medesime risorse e mezzi non siano espressamente e compiutamente individuati;
- sia firmata digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se entrambi muniti del potere di rappresentare l'impresa ausiliaria.

VII - In caso di avvalimento:

- Non sia stato prodotto l'originale in formato elettronico o firmato digitalmente dai contraenti o copia digitale dell'originale analogico certificata conforme dal notaio e firmata digitalmente dallo stesso;
- ovvero il contratto di avvalimento non riporti in modo compiuto, esplicito ed esauriente tutti gli elementi del contratto richiesti al paragrafo relativo all'avvalimento del presente disciplinare.

VIII - La Scheda ausiliaria art. 110 contenete i dati generali e le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria di cui al modello A.2.3:

- manchi;
- risulti priva anche di una sola delle dichiarazioni contenute nel modello A.2.3;
- sia firmata digitalmente da una persona che non risulti dalla dichiarazione stessa munita del potere di rappresentare l'impresa ausiliaria ex art. 110 comma 5, del D.lgs n. 50/2016;
- non sia sottoscritta in forma digitale;
- sia firmata digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se entrambi muniti del potere di rappresentare l'impresa ausiliaria;
- manchi l'impegno nei confronti dell'operatore economico concorrente e nei confronti della stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipula del contratto ovvero non sia, per qualche ragione, più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto.

IX - La garanzia di cui al punto A.3:

- manchi,
- sia stata costituita in una forma diversa da quella indicata ai periodi A.3.1, A.3.2 o rilasciata da soggetto diverso da quello previsto al punto A.3.1;
- sia stata costituita con un importo inferiore a quello richiesto al punto A.3;

- sia rilasciata da imprese bancarie o assicurative che non rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata dagli intermediari iscritti nell'Albo di cui all'art. 106 del D.lgs n. 385/1993 che non svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che non sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs 24 febbraio 1998 n. 58 e che non abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;
- non rechi la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare la fideiussione per conto dell'Istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione e non preveda espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile;
 - l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione;
- ai sensi del periodo A.3.4 del punto A.3 sia stata costituita con l'importo ridotto ai sensi dell'art. 93 del D.lgs n. 50/2016 senza indicazione dei presupposti ivi individuati che diano titolo alle riduzioni operate;
- in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti/ consorzi ordinari:
 - non contenga le specifiche prescrizioni indicate ai periodi A.3.1., A.3.2, A.3.3 del punto A.3;

X – l'impegno di cui al punto A.4 (se previsto):

- manchi;
- non sia rilasciato dai soggetti previsti dall'art. 93 comma 3, del D.lgs n. 50/2016 o non sia espressamente riferito al raggruppamento temporaneo o consorzio di cui all'art. 2602 del codice civile;
- sia rilasciato da imprese bancarie o assicurative che non rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciato dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.lgs n. 385/1993 che non svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che non sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.lgs n. 24 febbraio 1998 n. 58 e che non abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;

XI - il pagamento di cui al punto A.5:

- non abbia provveduto, entro il termine della scadenza di presentazione dell'offerta, al pagamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C) riferito alla presente gara.

XII – Il Patto di integrità di cui al punto A.7

- Manchi;
- sia firmato digitalmente da una persona che non risulti dalla dichiarazione stessa munita del potere di rappresentanza;
- non sia sottoscritto con firma digitale;
- sia firmato digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se entrambi muniti del potere di rappresentanza.

XIII – l'offerta economica e/o il dettaglio economico di cui al punto C siano stati inseriti all'interno degli spazi presenti nella procedura telematica per l'invio delle offerte destinati a contenere documenti di natura amministrativa e tecnica o all'interno della "documentazione amministrativa aggiuntiva".

XIV - Dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali contenuti nell'offerta tecnica di cui al punto C.3

- Manchi,
- sia firmata digitalmente da una persona che non risulti dalla dichiarazione stessa munita del potere di rappresentanza,
- non sia sottoscritta con firma digitale,
- sia firmata digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se entrambi muniti del potere di rappresentanza.

Ai fini della sanatoria delle irregolarità essenziali sopra indicate attraverso l'applicazione del soccorso istruttorio trattata dal presente disciplinare, la stessa si applica alle circostanze **indicate ai punti I con l'eccezione** dell'anticipo nella documentazione amministrativa di voci di costo riservate alla presentazione dell'offerta economica, **II con l'eccezione** dell'irregolarità riferita alla mancata indicazione delle parti di servizio svolte dalle imprese riunite, **III, IV, V, VI, VII, IX, X, XII.**

Non sono sanabili e quindi non si applica il soccorso istruttorio, oltre ai casi descritti al precedente punto, **le fattispecie di cui ai punti XI e XIII.**

Le ragioni della mancata sanatoria delle circostanza sopra indicate sono rappresentate dai seguenti presupposti:

- irregolarità tali da compromettere in modo irrimediabile la redazione dell'offerta tecnica ed economica,
- presentazione di un documento irrinunciabile quale il versamento del contributo ANAC, in violazione del principio dell'inderogabilità dei termini di presentazione dell'offerta,
- violazione irrimediabile del principio di segretezza dell'offerta.

12. MOTIVI DI ESCLUSIONE:

Costituiscono poi motivi di esclusione dalla partecipazione alla gara, senza possibilità di sanatoria:

- il fatto che l'offerta tecnica di cui al punto B o scheda tecnica nella stessa inserita manchi,
- non sia firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente,
- non sia firmato digitalmente dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di ciascuna delle imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo di concorrenti, del consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti,
- non sia firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto indicato quale mandatario nell'atto costitutivo di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti, già costituiti,
- contenga elementi di costo riconducibili all'offerta economica presentata,
- manchi anche uno dei punti indicati esplicitati al punto B ad eccezione di documenti riferiti a stati, fatti e qualità che l'Amministrazione possa accertare d'ufficio sempre che riferiti ad un momento antecedente al termine di presentazione delle offerte. In sede di valutazione dell'offerta tecnica la Commissione potrà richiedere chiarimenti e relativa documentazione che sarà accettata ad integrazione purché la stessa non determini la modifica sostanziale all'offerta originaria;

Determina l'esclusione dalla gara la circostanza che l'offerta economica di cui al punto C

- manchi,
- non sia firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente,

- non contenga l'indicazione del prezzo offerto e del ribasso percentuale e le dichiarazioni presenti nel modello generato dal sistema;
- non contenga l'indicazione degli oneri della sicurezza afferenti l'impresa ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.lgs n. 50/2016 ovvero l'importo indicato sia pari a zero;
- sia pari o in aumento rispetto all'importo stimato a base di gara, compresa l'indicazione di un ribasso percentuale pari a zero;

Determina inoltre l'esclusione dalla gara la circostanza che, in caso di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti, l'offerta economica di cui al punto C:

- non sia firmata digitalmente dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo di concorrenti, del consorzio ordinario di concorrenti;
- non contenga l'impegno che, nel caso di raggruppamento, le stesse imprese conferiranno, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale mandataria;

Determina inoltre l'esclusione dalla gara la circostanza che in caso di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario dei concorrenti già costituiti, l'offerta economica di cui al punto C non sia firmata digitalmente dal titolare legale rappresentante o procuratore del soggetto indicato quale mandatario nell'atto costitutivo.

Determina infine l'esclusione dalla gara la circostanza che il relativo dettaglio dell'offerta economica di cui al punto C:

- manchi;
- non sia firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente;
- non sia firmato digitalmente dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo di concorrenti, ancora non costituiti;
- non sia firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto indicato quale mandatario nell'atto costitutivo di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti, già costituiti;
- non sia compilato in tutte le sue parti con l'indicazione dei valori numerici anche nel caso in cui detto valore sia pari a zero;
- non sia compilato secondo le indicazioni contenute nel medesimo punto C.1 del presente disciplinare di gara.

L'amministrazione escluderà dopo l'apertura delle offerte quelle risultanti anormalmente basse previo contraddittorio con il concorrente.

Sono escluse altresì offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o incompleto, ovvero riferite ad offerta relativa ad altra gara.

13. AVVERTENZE

L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile per n. 180 giorni dal momento della sua presentazione. La stipula del contratto pone ovviamente fine a tale termine.

L'Azienda sanitaria, inoltre, si riserva di non aggiudicare il servizio in gara in relazione a sopravvenute esigenze organizzative, senza che il concorrente possa vantare alcun diritto o pretesa nei confronti della stazione appaltante.

La presentazione delle offerte è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione.

Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo il termine perentorio indicato al paragrafo 10 del presente disciplinare.

Si specifica inoltre che, in caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in

automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line ed ottenere un nuovo documento. Questa procedura si applica ad esempio all'offerta economica ed alla domanda di partecipazione.

La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema è pari a 40 MB.

Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata.

E' possibile, nei termini fissati, ritirare l'offerta presentata.

Una volta ritirata un'offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati per la gara, presentare una nuova offerta.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.

La stazione appaltante ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione definitiva se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'Azienda USL si riserva la facoltà di non dare luogo all'aggiudicazione definitiva ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico.

Il provvedimento di aggiudicazione definitiva potrà essere revocato, nei sessanta giorni previsti come termine per la stipula del contratto ove risulti superflua o dannosa per l'Azienda USL.

14. CONCLUSIONE DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO E TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

14.1 - CONCLUSIONE DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

Dopo aver provveduto all'individuazione del miglior offerente, l'Azienda USL comunicherà al concorrente aggiudicatario l'esito della procedura di gara.

La proposta d'aggiudicazione sarà sottoposta all'approvazione della stazione appaltante ai sensi dell'art. 33 quinto comma, del D.Lgs. n. 50/2016.

L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta.

L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica dei requisiti prescritti.

Nel caso in cui tali verifiche non diano esito positivo, la stazione appaltante non provvederà alla stipula del contratto e procederà all'incameramento della garanzia provvisoria e alle necessarie comunicazioni alle competenti autorità e ad individuare il nuovo aggiudicatario provvisorio oppure a dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi economici desumibili dalla nuova eventuale aggiudicazione.

Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, la stipulazione del contratto avrà luogo entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs n. 50/2016 nei casi dallo stesso descritti.

L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa secondo quanto previsto dall'art. 32 del D.lgs n.50/2016.

Il contratto non potrà essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del medesimo decreto.

L'Azienda USL si riserva di chiedere comunque l'esecuzione anticipata del servizio ai sensi dell'art. 32, comma 13, del D.Lgs n. 50/2016.

Dopo l'aggiudicazione l'Amministrazione invita l'aggiudicatario a:

- stipulare il contratto nel termine di 60 giorni dall'aggiudicazione;
- versare l'importo relativo alle spese di imposta di bollo e di registro per il contratto;
- rimborsare le spese relative alla pubblicità della gara (Gazzetta Ufficiale) (stimate in € 1.500,00

circa). Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 73 comma 4 ultimo periodo e 216 comma 11 del D. lgs. 50/2016 le spese di pubblicazione del bando sulla GURI saranno rimborsate dall'aggiudicatario alla stazione appaltante entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione. All'aggiudicatario verrà fatta richiesta formale da parte del RUP.

- costituire la garanzia fideiussoria di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 nei termini indicati nel Capitolato speciale di Appalto;
- stipulare una polizza assicurativa per i rischi relativi a responsabilità civile verso i terzi, per qualsiasi danno o evento possa esser causato a persone e cose, esonerando espressamente l'Azienda USL da qualsiasi responsabilità civile e amministrativa per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell'espletamento del servizio e che tenga indenne la stessa Azienda USL da tutti i rischi indicati dall'art. 9 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- produrre quant'altro necessario per la stipula del contratto.

La mancata costituzione della suddetta garanzia fideiussoria determina la revoca dell'affidamento e l'escussione della garanzia provvisoria prestata ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 50/2016.

L'Amministrazione conseguentemente procederà ad attivare l'iter per aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

15. RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI

15.1 Responsabile del Procedimento

Ai fini della presenta gara ed ai sensi della L. n. 241/1990 il Responsabile del Procedimento è il dr. Franco Bensa e-mail franco.bensa@uslnordovest.toscana.it.

15.2 Accesso agli atti

Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs n. 50/2016 l'accesso agli atti è differito:

- nelle procedure aperte in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato l'offerta fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- in relazione alle offerte fino all'approvazione dell'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 53 del D.lgs n. 50/2016, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.

E' comunque consentito l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto.

Entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta scritta dell'offerente interessato, l'Amministrazione comunica quanto previsto dall'art. 76 del D.lgs n. 50/2016.

A tale proposito, si precisa che l'accesso di cui sopra potrà essere effettuato presso la sede degli uffici amministrativi c/o il Presidio Ospedaliero di Livorno, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00.

16. FORO COMPETENTE E RINVIO ALLE NORMATIVE VIGENTI

Tutte le controversie, anche se di natura tecnica, derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del contratto, che potessero insorgere, sia durante che al termine del contratto stesso e che non sia stato possibile definire bonariamente saranno devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.

Insorgendo controversie, l'aggiudicatario della concessione non potrà, per alcun motivo, rallentare o sospendere il servizio affidato, né opporre rifiuto all'esecuzione di disposizioni impartite dal competente personale di questa Azienda.

In caso di controversie che richiedano l'intervento dell'Autorità Giudiziaria, la competenza

esclusiva ed inderogabile sarà riconosciuta al Tribunale di Pisa.

Per quanto non specificato, sono da applicare alla presente procedura, le normative vigenti in materia con particolare riguardo al D.Lgs n. 50/2016 e le successive modifiche ed integrazioni vigenti alla data di pubblicazione del bando di gara, le determinazioni relative alle linee guida ANAC approvate o che saranno approvate in corso di esecuzione oltre a quanto riportato nel Capitolato Speciale ed a quelle di valenza generale.